



BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO DI UNITA’ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ COMUNALE DA DESTINARE A PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (BAR) ED A LOCALE ACCESSORIO DI DEPOSITO, ALL’INTERNO DEL PARCO PUBBLICO “FONTANELLE”.

Allegato 5
COSTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA
MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA

Nel caso di cauzione definitiva costituita mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, la stessa dovrà essere redatta in conformità alle sotto indicate modalità:

- a) sottoscrizione da parte del legale rappresentante o di soggetto in possesso dei poteri necessari ad impegnare il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito);
- b) espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento, da parte dell'Ente garantito, del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali".
- c) espressa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate:
 - c1) rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile;
 - c2) assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa;
 - c3) inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la fideiussione bancaria da parte del debitore principale;
 - c4) indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente medesimo;
 - c5) nel caso in cui la polizza fideiussoria contenga la clausola per cui "Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società assicuratrice, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia, con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa nei seguenti casi... In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire un pegno presso la Società in contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza", è necessaria l'espressa indicazione della seguente ulteriore clausola: "La mancata costituzione del suddetto pegno non può in nessun caso essere opposta all'Ente garantito";
 - c6) rinuncia del fideiussore ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Non saranno ammesse polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.